

TRIBUNALE DI GROSSETO

RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

RELAZIONE DEL GESTORE DELLA CRISI

ai sensi dell'art. 68, comma 2, d.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14

Gestore della crisi: Dott. Roberto VANNI

Debitore: CAUSARANO PAOLA

assistita da: avv. Alessio Fiacchi

§

1. Premessa e scopo dell'incarico

Il sottoscritto Dott. Roberto VANNI, nato ad Orbetello (GR) il 02/08/1953, codice fiscale VNNRRT53M02G088E, domiciliato presso il proprio Studio in Grosseto, Corso Carducci 26, mail PEC vanniassociati-gr@legalmail.it - mail robertovanni@vanniassociati.it, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Grosseto, al n.55/1982

premessato che

- **PAOLA CAUSARANO nata a Pisa (PI) il 23/06/1968 C.F.: CSRPLA68H63G702B, residente in Strada Grancia Sparapane n°465– 58100 Braccagni (GR)** (da ora anche semplicemente “debitore”), depositava in data 20/02/2025 domanda all'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno sede di Grosseto (**allegato n°1**), per la nomina di un professionista abilitato ad esercitare la funzione di Gestore della crisi in funzione dell'apertura di una procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore *ex art. 67 s.s., CCII* alla quale è stato assegnato il n. 22/2025 nel Registro degli Affari *ex art. 9 D.M. n. 202/2014*;
- il Referente dell'OCC sopra indicato designava il sottoscritto quale professionista incaricato/a di assolvere le funzioni di Gestore della Crisi, ai sensi dell'art. 67 e ss. CCII come da atto del 06/03/2025 (**Allegato n. 2**);

dichiara

- di essere iscritto nell'Elenco dei Gestori della Crisi da sovraindebitamento dell'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento dell'ODCEC di Grosseto;
- di non essere legato al debitore ed a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione della crisi, da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;

- di non essere in una delle situazioni previste dall'art. 2399 c.c. e, segnatamente, non è interdetto, inabilitato, fallito o è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi (condizioni previste dall'art. 2382 c.c.);
- di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado del debitore;
- di non essere legato al debitore da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza e, in particolare, di non essere legato al debitore o a società controllate dal debitore: *i)* da un rapporto di lavoro, *ii)* da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, *iii)* da altri rapporti di natura professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- di non avere, neppure per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto gestore della crisi,

espone la presente relazione che, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 68, comma 2, CCII deve contenere:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;
- e) l'indicazione se il soggetto finanziatore abbia tenuto conto del merito creditizio del sovraindebitato, ai fini della concessione del finanziamento.

2. Condizioni preliminari di ammissibilità

Il sottoscritto ha verificato la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 69, comma 1, CCII e più specificamente che il debitore:

- a) risulta essere in stato di *sovraindebitamento* così come definito dall'art. 2, comma 1, lett. c), CCII;
- b) riveste la qualifica di *consumatore* così come definito dall'art. 2, comma 1, lett. e), CCII;
- c) ha fornito tutta la documentazione utile a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale (come da allegato elenco);
- d) non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale, ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- e) non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- f) non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

3. Documentazione prodotta dal debitore utile alla stesura della relazione particolareggiata

La proposta di ristrutturazione dei debiti, come formulata dal debitore, contiene gli elementi previsti dall'art. 67, comma 1, CCII ed è corredata di tutta la documentazione prevista dal comma 2 della medesima disposizione; in particolare:

- a) elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
- b) elenco della consistenza e della composizione del patrimonio;
- c) elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- d) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- e) elenco degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.

La relazione è stata elaborata utilizzando la documentazione prodotta dal debitore che di seguito si elenca, opportunamente integrata nel corso della redazione della stessa:

- certificato di famiglia cumulativo
- visura catastale nazionale
- buste paga esemplificative – gennaio, febbraio, aprile 2025
- dichiarazione dei redditi (CUD) del 2023
- dichiarazione dei redditi (CUD) del 2024
- dichiarazione dei redditi (CUD) del 2025
- visura catastale nazionale fabbricati
- visura catastale nazionale terreni
- visura nominativa PRA
- libretto circolazione autovettura MICRA
- libretto circolazione autovettura TOYOTA YARIS
- estratti conto 2024
- estratti conto 2025
- invalidità e L.104 della madre
- verbale di accertamento invalidità
- comunicazione concessione finanziamento Findomestic
- contratto Findomestic
- nota spese legali
- piano di ammortamento cessione del quinto
- precisazione del creditore Comune di Grosseto
- precisazione del creditore INPS
- debito Eni Plenitude
- debito verso Comune di Firenze
- visura CR Causarano Paola
- visura CRIF Causarano Paola

- visura ADER Causarano Paola
- avviso di pignoramento ADER
- precisazione del credito carta Compass
- precisazione del credito linea Compass
- precisazione del credito cessione del quinto Compass
- precisazione del credito banca MPS
- pensione invalidità del figlio
- comunicazione trattenuta stipendiale per pignoramento ADER
- mutuo banca MPS contratto nell'anno 2007
- mutuo banca MPS contratto nel 2016
- certificato medico madre Elsa Maria
- atto vendita casa il cui ricavato è stato destinato al pagamento dei debiti
- documento identità Causarano Paola

4. Attività preliminari del gestore della crisi

Il sottoscritto gestore ha provveduto ad eseguire le comunicazioni previste dall'art. 68, comma 4, CCII ed a svolgere le seguenti attività istruttorie; anche mediante accesso al Cassetto fiscale ed alle altre banche dati:

- verifica estratti di ruolo presso l'Agenzia delle Entrate – Riscossione (AdER);
- esame delle visure del Pubblico Registro Automobilistico (PRA);
- visura Centrale Rischi della Banca d'Italia;
- visura Crif;
- esame visura protesti

Il sottoscritto ha, inoltre, avuto incontri con il debitore che ha fornito chiarimenti sulle cause dell'indebitamento e sulle ragioni della incapacità di adempiere le obbligazioni assunte.

Il debitore ha fornito le informazioni necessarie a redigere una relazione completa sulla situazione debitoria, patrimoniale e finanziaria, in maniera tale da permettere ai creditori coinvolti di poter decidere sull'accoglimento o meno della presente proposta, con piena cognizione di causa.

5. Situazione familiare del debitore

Si riportano di seguito i dati anagrafici del debitore sovraindebitato e del suo nucleo familiare che, come risultante dal certificato di stato di famiglia (allegato), risulta composto da:

debitore: CAUSARANO PAOLA sopra generalizzata;

madre: CAUSARANO ELSA MARIA nata il 12/3/1945 in Scicli (RG)

figlio: NIEDDU ROCCO nato il 27/11/1992 in Grosseto

6. Indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni (ai sensi dell'art. 68, comma 2, lett. a) CCII) ed assenza di condizioni soggettive ostative (ai sensi dell'art. 69 n° 1 CCII)

L'esame della documentazione depositata dal debitore a corredo del piano di ristrutturazione dei debiti e di quella acquisita dallo scrivente gestore della crisi unitamente alle ulteriori informazioni acquisite in sede di incontro con il debitore hanno permesso al sottoscritto gestore di ricostruire che le cause e le circostanze dell'indebitamento sono riconducibili ad eventi esterni estranei alla volontà della ricorrente ed a lei oggettivamente non imputabili (*"shock esogeno"*).

Nel piano redatto dall'Advisor legale alle pagine da n°8 a n°13 sono dettagliatamente descritte le cause esterne che hanno provocato tale *Shock esogeno* che in sintesi è derivato da:

- “separazione” dal compagno
- problemi di salute della madre,
- problemi di salute del figlio,
- incidente stradale del figlio, con distruzione dell'auto
- sanzioni per violazione del Codice della Strada commesse dal figlio
- avere due persone invalide a suo carico.

L'Art. 69 n°1 CCII, dispone che: *“Il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.”*

Nessuna delle tre condizioni ostative previste dal legislatore sussiste nel caso in specie.

Sulle prime due non è neppure il caso di attardarsi dal momento che la loro assenza è oggettiva.

Per ciò che riguarda la terza condizione, anch'essa assente, dalla narrazione delle cause esterne che hanno provocato lo shock esogeno, è provato, a fortiori, come non sia attribuibile alla signora Paola Causarano nemmeno una colpa lieve.

7. Esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte (ai sensi dell'art. 68, comma 2, lett. b), CCII)

Nella valutazione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, un ruolo senza dubbio di rilievo assume la considerazione nelle numerose cause esterne che hanno provocato l'indebitamento e delle necessità della famiglia intese qui come spese necessarie a far fronte alla soddisfazione dei bisogni primari essenziali dei suoi componenti, come il diritto alla salute e ad un'esistenza dignitosa. Necessità che la ricorrente ha dovuto fronteggiare senza il sostegno di altri redditi familiari.

Sotto tale profilo il sottoscritto ha tenuto conto anche della spesa media mensile effettivamente sostenuta dalla famiglia del debitore

8. Analisi della documentazione prodotta dal debitore

Si riportano di seguito le verifiche effettuate dal gestore sulla documentazione consegnata dal debitore ai sensi dell'art. 67, comma 2, CCII.

a. La situazione debitoria del consumatore sovraindebitato: l'elenco dei creditori (art. 67, comma 2, lett. a) CCII))

Sulla base della documentazione prodotta e delle informazioni fornite dal debitore, nonché dei riscontri effettuati dal gestore della crisi, la posizione debitoria può individuarsi come di seguito esposta. Si riportano quindi dettagliate informazioni circa l'elenco dei creditori, le somme dovute e le rispettive cause di prelazione, al quale devono necessariamente aggiungersi le spese della procedura.

Le posizioni debitorie complessive del debitore vengono poi riportate in una tabella riepilogativa nella quale le stesse vengono suddivise tra “spese in prededuzione”, “debiti privilegiati” e “debiti chirografari”.

Spese in prededuzione

O.C.C. presso la Cciaa della Maremma e del Tirreno, sede di Grosseto, importo complessivo euro 5.048,54 a titolo di compenso del gestore comprensivo di Iva di legge, come da liquidazione del compenso effettuata in conformità al d.m. n. 202/2014 in prededuzione; (allegato n°3)

	Creditore	Importo Debito	Titolo di prelazione
1)	O.C.C.	5.048,54	Spese in prededuzione

Si riportano di seguito le posizioni debitorie nei confronti degli altri creditori, compresi enti locali, agenzie fiscali, istituti di credito ed altri soggetti finanziatori, con specifica indicazione dell'eventuale privilegio vantato.

CREDITORE	IMPORTO	PRIVILEGIO	CHIROGRAFO	TITOLO DI PRELAZIONE
Avv Alessio Fiacchi - spese legali	3.010,71	3.010,71		art. 2751 bis n°2 c.c.
ADER	4.675,12	4.675,12		art. 2752 - 2.775 c.c.
Findomestic	56.435,80		56.435,80	
Compass banca spa cess. 1/5	20.625,82		20.625,82	
Compass banca spa carta credito	3.239,88		3.239,88	
Compass banca spa linea credito	1.646,82		1.646,82	
Comune di Firenze	1.333,76		1.333,76	
Banca MPS spa	1.656,21		1.656,21	
Prestito TOYOTA F.S. SPA	25.302,00		25.302,00	
Totali	117.926,12	7.685,83	110.240,29	

Debiti privilegiati.

-creditore Avv. Alessio Fiacchi – privilegio di cui all'art. 2751 bis – Advisor legale;

-ADER - creditore Agenzia delle Entrate e Riscossione per importi iscritti a ruolo. Euro 2.598,58 multe per infrazioni del codice della strada (priv. Art. 2752 c.c.) euro 247,70 consorzio 6 bonifica (priv. 2.775 c.c.) Altri tributi privilegiati

Debiti Chirografari

- 1) **COMPASS BANCA SPA** prestito di originari euro 29.212,63 contratto a febbraio 2022; oggi residuano euro 20.625,82. Rata mensile di euro 332,00 - con cessione 1/5 dello stipendio;

- 2) **FINDOMESTIC SPA** prestito di originari euro 62.000,00 contratto a febbraio 2024; oggi residuano euro 56.435,80 (**allegato n°4**). Rata mensile di euro 954,10 durata 10 anni. TAN 11,20% TAEG 11,79% .

b. La consistenza e la composizione del patrimonio del sovraindebitato (art. 67, comma 2, lett. b), CCII)

La ricorrente non è proprietaria di alcun immobile.

Il patrimonio mobiliare risulta così composto:

autovettura Nissan Micra Targa GK807VY immatricolata in data 15/12/2022, costo di acquisto euro 18.230, valore ad oggi 12.500,00 (**allegato n°5**)

autovettura Toyota Targa GV402SH immatricolata in data 19/11/2024 costo acquisto 28.500,00- valore ad oggi 23.525,00 (**allegato n° 6**)

N.B.: l'autovettura TOYOTA è stata acquistata dalla signora Causarano Paola in nome e per conto della figlia; il prestito contratto con Toyota Financial Service spa, che ha finanziato in toto il precitato acquisto, è stato garantito con fideiussione personale del signor Angelo Amato genero della signora Causarano. Come risulta dal documento rilasciato da Toyota Financial Service spa (si veda allegato n° 40 relazione avv. Fiacchi) il pagamento delle rate avviene mediate addebito diretto sul conto del fideiussore signor Amato Angelo.

A parere dello scrivente sarebbe corretto escludere l'autovettura Toyota dal patrimonio; mentre il debito dovrebbe essere pagato al 100% poiché si provvederà, sicuramente, con finanza esterna da parte del terzo garante (sig. Amato Angelo).

Liquidità

La ricorrente risulta intestataria del c/c bancario n. 643.50 acceso presso banca MPS Grosseto Ag.4 riportante un saldo prossimo allo zero.

Valore stimato del patrimonio complessivo

Il valore stimato del patrimonio complessivo del debitore ammonta a complessivi euro 12.500,00 come da tabella che segue:

	Valore stimato
Valore del patrimonio mobiliare	Euro 12.500
Valore totale del patrimonio	Euro 12.500

c. Atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni (art. 67, comma 2, lett. c), CCII)

Non risultano a conoscenza dello scrivente, atti di straordinaria amministrazione o disposizione, compiuti dal soggetto debitore negli ultimi cinque anni.

d. Situazione reddituale del debitore e del suo nucleo familiare (ai sensi dell'art. 67, comma 2, lettera e), CCII)

la Sig.ra Causarano lavora dal lontano 1996 come infermiera presso l'azienda USL TOSCANA SUD EST, con contratto a tempo indeterminato. Percepisce uno stipendio di € 1.900,00 netti circa, come documentato dalle buste paga esemplificative allegate.

Redditi Personali del debitore

Anno	Reddito annuo lordo	Reddito annuo netto	Reddito netto rapportato a 12 mensilità
2022	29.957	23.705	1.975
2023	33.685	25.713	2.143
2024	32.194	25.101	2.092

Quello della ricorrente è ad oggi l'unico reddito del nucleo familiare.

e. Spese per il mantenimento della famiglia (art. 67, comma 2, lettera e), CCII)

Come già esposto, il nucleo familiare del ricorrente è così composto:

debitore: CAUSARANO PAOLA

madre: CAUSARANO ELSA MARIA

figlio: NIEDDU ROCCO

Il debitore ha prodotto il seguente elenco delle spese mensili necessarie al mantenimento del suo nucleo familiare:

Dettaglio spese	Media mensile
utenze telefoniche	60,00
utenze luca-acqua-gas	150,00
Assicurazioni auto (mensilizzate)	90,00
alimenti	230,00
vestiario	180,00
Igiene e cura della persona	160,00
Spese pulizia casa	80,00
Benzina	150,00
Spese mediche	100,00
Varie ed imprevisti	100,00
TOTALE MENSILE	1.300,00

Anche con riferimento ai parametri di cui all'art. 283 CCII, le spese di mantenimento del nucleo familiare dichiarate dal debitore appaiono congrue per un nucleo familiare di tre persone (**allegato n°7**)

La Sig.ra Causarano riesce a contenere in tal modo la spesa grazie al fatto che la madre con la propria pensione sostiene i consistenti costi delle visite mediche e degli esami strumentali cui si sottopone mensilmente.

Reddito disponibile dedotto il fabbisogno familiare

Pertanto, avendo attribuito al debitore un reddito disponibile mensile (capacità finanziaria) che ammonta mediamente a circa euro 2.000 e detratte le spese per il decoroso sostentamento pari ad euro 1.300, la somma residua da offrire ai creditori è pari a euro 700 mensili. Ridotta, prudenzialmente, ad euro 600,00

9. La valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (art. 68, comma 2, lett. c), CCII)

Sulla scorta delle indagini svolte dal sottoscritto nonché dalla disamina del contenuto della proposta di ristrutturazione dei debiti (art. 67 CCII) è possibile affermare che la documentazione fornita dal debitore, a corredo della proposta, risulta essere completa ed attendibile.

Ciò in quanto:

- il debitore ha fornito l'elenco analitico dei propri creditori e delle cause di prelazione, nonché l'elenco di tutti i beni posseduti, l'esistenza di eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, l'elenco delle spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare;
- il debitore ha fornito tutte le informazioni richieste dall'O.C.C. con comportamento collaborativo;
- dai riscontri effettuati dal sottoscritto gestore della crisi non risultano incongruenze od omissioni tra quanto riferito dal debitore e le verifiche effettuate del gestore stesso (circularizzazione, consultazione banche dati pubbliche, ecc.).

10. Indicazione presumibile dei costi della procedura (art. 68, comma 2, lett. d) CCII)

I presumibili costi della procedura sono quantificabili in complessivi euro 5.048,54, ed afferiscono a:

- **Compenso O.C.C.** **euro 5.048,54**

11. Valutazione del merito creditizio (art. 68, comma 3, CCII)

In riferimento alla necessità di indicare se, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia tenuto conto o meno del merito creditizio del debitore, lo scrivente rappresenta quanto di seguito.

Il finanziamento erogato da **Findomestic** nel Gennaio 2024 per originari euro 62.000,00 (precedentemente descritto alla pagina n°7 della relazione), viene chiesto al debitore il pagamento di una rata mensile pari ad euro 954,10 di fronte ad un reddito mensile disponibile di circa euro 400,00 calcolato secondo i criteri di cui all'art. 68 c.3 CCI.

Nella fattispecie, quindi, sembrerebbe non valutato correttamente il “merito creditizio” .

Il tutto esposto anche in tabella riepilogativa, allegata alla presente, che esprime la possibilità del debitore di poter rimborsare il debito contratto, secondo i parametri di cui all'art. 68, comma 3 CCII (Allegato n°8)

12. Esposizione della proposta

La ricorrente propone il pagamento della platea creditoria come indicato di seguito.

IN PREDEDUZIONE

CREDITORE	IMPORTO DEBITO	TITOLO DI PRELAZIONE
O.C.C.	5.048,54	in prededuzione

CREDITORI ASSISTITI DA PRIVILEGIO

CREDITORE	IMPORTO DEBITO	TITOLO DI PRELAZIONE
Avv. Alessio FIACCHI	3.010,71	art. 2751 bis n°2 c.c.
ADER	4.675,12	art. 2752-2775 c.c.
totale	7.685,83	creditori privilegiati

CREDITORI CHIROGRAFARI

CREDITORI CHIROGRAFARI	CREDITO COMPLESSIVO VANTATO	SOMMA DA PAGARE NEL PIANO	% SODDISFAZIONE
Findomestic	56.435,80	16.930,74	30,00%
Compass Banca spa	20.625,82	6.187,75	30,00%
Compass Banca spa	3.239,88	971,96	30,00%
Compass Banca spa	1.646,82	494,05	30,00%
Comune di Firenze	1.333,76	400,13	30,00%
Banca MPS spa	1.656,21	496,86	30,00%
Prestito TOYOTA F.S. SpA	25.302,00	25.302,00	100,00%
Totali	110.240,29	50.783,49	

RIEPILOGO ONERE DEL PIANO -PROPOSTA PAGAMENTO RATEALE			
CREDITORI	IMPORTO NOMINALE	IMPORTO DA PAGARE	RATA MESE
Prededuzione	5.048,54	5.048,54	84
Privilegiati	7.685,83	7.685,83	128
Altri chirografari (30%)	84.938,29	25.481,49	425
ONERE COMPLESSIVO PIANO	97.672,66	38.215,86	637
Toyota S.F. spa Chirografo(100%)	25.302,00	25.302,00	finan. esterna*
TOTALE GENERALE	122.974,66	63.517,86	
* rimborso rateale corrisposto dal fideiussore signor AMATO ANGELO -genero signora Causarano Paola			

Come emerge dalle tabelle la ricorrente, propone di pagare:

- le spese in prededuzione
- integralmente i creditori privilegiati
- integralmente il finanziamento TOYOTA S.F. spa ,con finanzia esterna (fideiussore sig. Amato Angelo – genero della signora Causarano Paola)
- gli altri creditori chirografari nella misura del 30% ciascuno.

La signora Causarano Paola intende eseguire il pagamento mediante *tranches* mensili di € 637,00; pertanto il piano avrà una durata complessiva di 60 mesi, ovvero **5 anni** lasso di tempo ragionevole e coerente con l'età della ricorrente.

Va precisato che il compenso dell'OCC che, come stabilito dall'art. 71 comma 4 CCII, **verrà liquidato dal Giudice al termine del piano**, .. “*tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'OCC con il debitore*” sarà solo accantonato in attesa della liquidazione del GD.

La proposta è stata elaborata dal debitore con l'intento di:

1. assicurare ai creditori, dandone inoltre certezza, una quota di rientro del loro credito almeno pari a quella ottenibile con il perdurare dello stato d'insolvenza del debitore;
2. dare stabilità e certezza al pagamento dei debiti assunti dal debitore assicurando comunque al nucleo familiare un dignitoso tenore di vita;
3. trovare il migliore equilibrio possibile dei debiti tra il reddito disponibile e il debito sostenibile utilizzando le leve individuate dal CCII.

13. Valutazione dell'alternativa liquidatoria

La proposta di piano del consumatore della Sig.ra Causarano è certamente molto più conveniente rispetto all' alternativa liquidatoria.

La ricorrente non è proprietaria di alcun immobile.

Il patrimonio mobiliare è costituito:

- da una autovettura, che, oggi è valutata in circa euro 12.500,00 ma, risulta essere essenziale per gli spostamenti lavorativi della ricorrente e, quindi, va esclusa dalla liquidazione;
- da l'autovettura Toyota, quest'ultima in uso alla figlia ed al genero - signor Amato Angelo - che sin dal momento dell'acquisto e dall'inizio del rimborso del prestito, erogato da Toyota Financial Service spa, ha provveduto al pagamento delle precitate rate del finanziamento (avendo rilasciato all'uopo apposita fideiussione personale); ciò a dimostrazione che l'acquisto dell' autovettura fu fatto dalla signora Causarano in nome e per conto della propria figlia. A parere del sottoscritto anche questa autovettura va esclusa dalla liquidazione.

Ancora circa la “valutazione dell'alternativa Liquidatoria” includendo in ipotesi, la vendita delle autovetture il sottoscritto si richiama, condividendolo in toto, a quanto dettagliatamente esposto dall'avv. Alessio Fiacchi dalla pagina 15 e seguenti, incluso l'allegato n°40, nel proprio ricorso. Pertanto, in conclusione, la proposta formulata dal debitore risulta sempre più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

Si può, quindi affermare senza alcun dubbio, che il proponendo piano del consumatore garantisce una soddisfazione della platea creditoria, quantitativamente migliore, temporalmente più veloce, rispetto all'alternativa liquidatoria.

14. Coerenza del piano di ristrutturazione proposto con le previsioni in materia di sovraindebitamento

Il sottoscritto gestore della crisi alla luce degli elementi esposti ritiene di poter affermare che:

- il piano viene proposto ai sensi dell'art. 67, comma 1, CCII;
- il debitore si trova in stato di sovraindebitamento così come definito dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII;
- la proposta di ristrutturazione dei debiti rispetta le disposizioni di cui all'art. 67, comma 2, CCII (elenco creditori con indicazione delle somme dovute, elenco di tutti i beni posseduti, l'inesistenza di atti di disposizione dovuti negli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi cinque anni, l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del nucleo familiare corredato dal certificato dello stato di famiglia);
- sono state indicate le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni (art. 68, comma 2, lett. a), CCII);
- sono state esposte le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni (art. 68, comma 2, lett. b), CCII));
- è stata verificata la completezza ed attendibilità della documentazione allegata alla domanda (art. 68, comma 2, lett. c), CCII)).

15. Giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal debitore ai fini dell'accesso alla procedura ai sensi dell'art. 68, comma 2, CCII

Sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni assunte, il sottoscritto gestore della crisi ritiene che la proposta di ristrutturazione del debito, come da piano di ristrutturazione dei debiti predisposto ex art. 67 CCII, pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri, può ritenersi fondamentalmente attendibile e ragionevolmente attuabile e, per tale ragione, esaminati:

- i documenti messi a disposizione dal debitore e quelli ulteriori acquisiti dallo scrivente come allegati alla presente relazione;
- la situazione reddituale e patrimoniale del debitore;
- lo stato analitico dei singoli debiti quanto ad importo, natura e grado del privilegio;
- il contenuto del piano di ristrutturazione dei debiti predisposto dal debitore;

esprime

il proprio favorevole giudizio in merito alla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

ALLEGATI

-al fine di evitare una duplicazione si richiamano qui tutti agli allegati dal n°1 al n°40 uniti al ricorso redatto dall'avv. Alessio Fiacchi;

Il sottoscritto gestore, a sua volta, allega i seguenti ulteriori documenti:

- 1) istanza c/o OCC e ricorso introduttivo del debitore
- 2) nomina gestore della crisi
- 3) Tabella Compenso OCC approvata
- 4) Findomestic – residuo capitale al 30-11-2025
- 5) Valutazione autovettura Micra
- 6) Valutazione autovettura TOYOTA YARIS
- 7) Tabella “costo della vita”
- 8) Calcolo merito creditizio finanziamento Findomestic del febbraio 2024

Grosseto, lì 1 dicembre 2025

Dott. Roberto VANNI

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Roberto Vanni', written in a cursive style.